



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"Guastella - Landolina"



D.D. "V. Landolina"

via Ettore Majorana snc. - C.da Gabatutti - 90036 Misilmeri (Pa)
Tel. 0918943780 - C.F. 97382260822
Email (PEO): PAICBW002@istruzione.it
(PEC) PAIC8BW002@pec.istruzione.it
Sito web: <https://www.icsguastellalandolina.edu.it>

_____ Sede dell'Osservatorio di Area sulla Dispersione Scolastica 🇮🇹 Distretto 9 _____

Misilmeri, 02.09.2025

Tutti i Docenti
Al DSGA
Personale ATA
Sito web

Circolare n. 3

OGGETTO: obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio, ex art. 331 cpp

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, "[...] i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto".

Si invitano i docenti ad attenersi rigorosamente a quanto previsto e si ricorda, inoltre, che l'omessa o la ritardata denuncia, ex art. 331 cpp, è reato punito ai sensi degli articoli 361 e 362 del Codice Penale indipendentemente dalla veridicità della notizia di reato e può comportare ulteriori accuse, in relazione a specifici casi, da parte delle autorità giudiziarie.

A titolo esemplificativo, sono reati perseguibili d'ufficio: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 cp); abuso dei mezzi di correzione e disciplina; violenza privata (art. 610 cp); reati di natura sessuale nei confronti dei minori (609 ter, quater, quinquies, octies e ipotesi di cui all'art. 609 septies comma 4).

Il personale scolastico deve riferire, con lettera scritta e protocollata, la notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni al Dirigente scolastico. Il personale assolve al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto e senza ritardo la situazione rilevata.

In caso di assenza temporanea del Dirigente subentra il collaboratore designato a sostituirlo.

La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attenendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, senza effettuare valutazioni sull'attendibilità dello stesso.

Si confida nella massima puntualità e collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Emanuele Ridolfo**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993*